

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa riguardante l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel BUR n. 116 del 1° dicembre 2017, recante “Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380.” è stato recepito il regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 costituito dallo schema del regolamento edilizio tipo e dai relativi allegati, recanti le definizioni uniformi, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia nonché il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018, recante “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.” sono stati formulati alcuni contenuti tipici del regolamento edilizio, quale utile sussidio operativo che i Comuni potranno utilizzare, in tutto o in parte, per l'adeguamento del proprio regolamento edilizio;
- l'articolo 48 ter “Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15, dispone che i Comuni devono adeguare i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, nonché, con apposita variante, adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Comunale n. 21 del 21/07/2022 con la quale si approvava il nuovo Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento al Regolamento Edilizio tipo ai sensi della D.G.R.V. n. 1896 del 22.11.2017 e D.G.R.V. n. 669 del 15.5.2018;

CONSIDERATO che:

- il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 21 del 21/07/2022 è stato redatto secondo lo schema del RET – Regolamento Edilizio Tipo, in coerenza con l'obiettivo dettato dall'intesa Stato, Regioni ed Enti Locali, sancita in data 20 ottobre 2016, ed allo scopo di

uniformare e semplificare i regolamenti edilizi su tutto il territorio nazionale e regionale, introducendo alcune limitate integrazioni e novità;

– l'art. 2, comma 4, del D.P.R. 380/2001, affida ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina dell'attività edilizia;

DATO ATTO che nel primo periodo di applicazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale è emersa in particolare una problematica sollevata in diverse occasioni dai tecnici abitualmente operanti nel territorio comunale e, più recentemente, attraverso un'istanza relativa alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi (Osservazione n. 04, ricevuta al prot. protocollo n. 6248 del 22.04.2025), problematica relativa alle dimensioni prescritte per gli elementi costituenti pompeiane, pergolati e gazebo, considerati dunque troppo ridotti e di conseguente difficile reperibilità sul mercato;

RITENUTO pertanto di modificare l'articolo 96 nella parte relativa agli elementi di arredo delle aree pertinenziali e quindi di procedere all'approvazione della prima variazione del nuovo Regolamento Edilizio adeguato alla normativa nazionale e regionale sopracitata, come redatta dall'urbanista dott. Matteo Gobbo nell'ambito dell'incarico relativo alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi, e ricevuta al prot.7674 del 19/05/2025;

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo n. 6-bis della L. 241/1990, i responsabili dei servizi coinvolti, i firmatari degli atti istruttori nonché i soggetti intervenuti nel procedimento, non hanno evidenziato alcuna situazione di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale, in relazione al presente atto gli amministratori non si trovano nella situazione di conflitto d'interesse di cui all'articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.P.R. 06.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:

– la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) e successive modifiche ed integrazioni;

– l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016;

– la DGR n. 1896 del 22.11.2017;

– la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;

– la DGR n. 669 del 15.05.2018

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri in calce riportati di cui all'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: nr. xx

Votanti: nr. xx

Favorevoli: nr. xx

Astenuti: nr. xx

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la prima variazione al Regolamento Edilizio per il Comune di Pieve del Grappa, redatta dall'urbanista dott. Matteo Gobbo e depositata al protocollo comunale prot. 7674 del 19/05/2025, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica e Edilizia Privata, gli adempimenti conseguenti;

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nel sito web comunale alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: nr. xx

Votanti: nr. xx

Favorevoli: nr. xx

Astenuti: nr. xx

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 16-05-2025

UFFICIO: AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

OGGETTO: **REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896 DEL 22.11.2017 E D.G.R.V. N. 669 DEL 15.5.2018. APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE.**

ALLEGATI

- _____
- _____

NOTE

N. O.D.G.

SEDUTA DEL GIORNO

ORE

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
RAMPIN ANNALISA			PONTIN GIUSEPPE		
MICHELON DAVIDE			CAPOVILLA PIETRO		
ANDREATTA DANIELA			TORRESAN ALICE		
PROTOPAPA MARIA VITTORIA			VACCARO GABRIELE		
RACCANELLO LUCA			DE ZEN MARTA		
BERTONI GIOVANNI			FRACCARO GIANMARIA		
ANDOLFATO GIORGIA					

PRESENTI N. ____ ASSENTI N. ____

DELIBERA

ADOTTATA

RINVIATA AD ALTRA SEDUTA PER ULTERIORE ISTRUTTORIA